

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE PALUMBO

La seduta comincia alle 14.15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede legislativa è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispongo pertanto l'attivazione.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge Migliori: Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (1145).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Migliori: « Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati ».

Ricordo che la XII Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge in titolo, giungendo all'adozione di un nuovo testo quale risultante dagli emendamenti accolti. È stato, inoltre, ri-

chiesto il trasferimento di tale provvedimento in sede legislativa ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 22 aprile 2004.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CARLA CASTELLANI, *Relatore*. Signor presidente, l'atto Camera 1145, inerente modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, è stato ampiamente esaminato e discusso in sede referente apportando modifiche al testo originario, che prevedeva semplicemente la soppressione dei termini perentori considerati dalla normativa vigente, la legge 25 febbraio 1992, n. 210, entro i quali gli aventi diritto avrebbero dovuto presentare domanda per ottenere l'indennizzo da parte dello Stato. Oltre alla modifica di tale norma con la soppressione dei vincoli temporali, la Commissione, con un emendamento, divenuto il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, ha introdotto anche quanto recepito da una sentenza della Corte costituzionale, la n. 476 del 2002, che ha dichiarato illegittima la norma della legge n. 210 in quanto non prevedeva che i benefici fossero rivolti anche agli operatori sanitari che avessero contratto epatiti nel corso del proprio lavoro.

Mi auguro che il provvedimento, che ha già avuto ampia ed approfondita discussione nel corso dell'esame in sede referente, possa essere approvato — pur con il necessario dibattito — rapidamente (essen-

do intercorso molto tempo per recepire la relazione tecnica del Ministero e per individuare le risorse necessarie), al fine di dare finalmente riconoscimento ai diritti dei soggetti interessati dal provvedimento stesso.

CESARE CURSI, *Sottosegretario di Stato per la salute*. Confermo, come ho fatto sin dall'inizio del dibattito sul provvedimento in esame, la disponibilità del Governo a far sì che categorie di cittadini possano veder riconosciuto l'accesso a questi benefici da cui erano esclusi in seguito ad una sorta di limitazione del diritto. L'ampliamento di alcune categorie è quindi un fatto positivo. Ci auguriamo che la Camera possa arrivare in tempi estremamente rapidi all'approvazione in sede legislativa, in modo da compiere un atto significativo per le numerose persone che vedrebbero finalmente soddisfatte le proprie giuste esigenze.

CESARE ERCOLE. Intendo in primo luogo esprimere i ringraziamenti all'onorevole Castellani, che in questi mesi si è prodigata nel trovare una soluzione per la definizione del nuovo testo recependo emendamenti presentati. Rimarco da un punto di vista politico che stiamo pagando debiti contratti da altri. Abbiamo già varato una legge per pagare gli indennizzi a coloro che hanno subito danni derivati dagli emoderivati ed oggi stiamo esaminando una norma per indennizzare i soggetti danneggiati da vaccinazioni e trasfusioni. Il centrodestra si fa ancora una volta carico delle aspettative dei cittadini e delle famiglie danneggiate da una politica scorretta realizzata dal centrosinistra.

GIACOMO BAIAMONTE. Valuto positivamente il testo al nostro esame, teso ad indennizzare persone colpite, come ha giustamente detto l'onorevole Ercole, da una precedente politica sbagliata, correggendo danni prodotti da provvedimenti assunti nel passato e, soprattutto, nella passata legislatura. Stiamo cercando di mettere ordine nelle politiche riguardanti

gli emoderivati e le emotrasfusioni per evitare il verificarsi di quei danni cui ora dobbiamo porre rimedio.

PRESIDENTE. Intervengo brevemente dichiarandomi concorde sulla necessità dell'urgenza rappresentata dal relatore. Il testo interviene a correzione di quanto è stato precedentemente compiuto: finalmente si riparano danni provocati in passato. Ritengo che una rapida approvazione del provvedimento in sede legislativa possa offrire un segnale concreto a coloro che aspettano i risarcimenti. Evidenzio, perciò, l'opportunità fissare un termine ravvicinato per la presentazione di eventuali emendamenti.

AUGUSTO BATTAGLIA. Concordo sulla necessità di giungere quanto prima all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CARLA CASTELLANI, *Relatore*. Ribadisco che nel corso dell'esame in sede referente la proposta di legge in esame è già stata emendata, anche tenendo conto dei pareri formulati dalle competenti Commissioni. Ritengo estremamente importante — ripeto — addivenire quanto prima alla tempestiva approvazione del provvedimento in sede legislativa ed invito, quindi, i colleghi della Commissione a valutare attentamente l'effettiva opportunità di presentare ulteriori emendamenti.

Propongo, infine, di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di adottare come testo base il testo predisposto durante l'esame in sede referente (*vedi allegato*).

(È approvata).

Propongo di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 19 di oggi.

AUGUSTO BATTAGLIA. Signor presidente, ritengo il termine proposto troppo ravvicinato ai fini della predisposizione di eventuali proposte emendative.

PRESIDENTE. La mia proposta era un auspicio di giungere ad un'approvazione la più rapida possibile.

AUGUSTO BATTAGLIA. Il termine di lunedì o martedì sarebbe lo stesso e noi abbiamo bisogno di tempo per presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Battaglia, non è la stessa cosa, ma rispetto la sua richiesta di maggior tempo a disposizione.

Pertanto, in considerazione del rilievo avanzato dal collega Battaglia, propongo di

fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti a lunedì 3 maggio 2004, alle ore 13. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 17 maggio 2004.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (C. 1145 Migliori).

TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE

ART. 1.

*(Modifiche alla legge
25 febbraio 1992, n. 210).*

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti ».

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1 presentano alla azienda sanitaria locale competente le relative domande, indirizzate al Presidente della Giunta regionale del territorio di appartenenza dell'azienda medesima. La azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base dell'applicazione da parte delle regioni dei compiti derivanti dal DPCM 26 maggio 2000 e del rispetto delle norme a tutela del diritto alla riservatezza ».

3. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è abrogato.

ART. 2.

*(Modifiche alla legge
14 ottobre 1999, n. 362).*

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, è sostituito dal seguente:

« 3. L'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695. I soggetti danneggiati devono presentare la domanda all'azienda unità sanitaria locale competente, indirizzata al Presidente della Giunta regionale del territorio di appartenenza della azienda medesima ».

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 36.000.000 per l'anno 2004 e in euro 6.000.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsio-

nale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978.